

**“Indagine conoscitiva sul disegno di legge
n. 1117 sul federalismo fiscale”**

***Audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica
Luigi Biggeri***

**Roma, 17 novembre 2008
Commissioni riunite
I Commissione "Affari Costituzionali", V Commissione "Bilancio" e
VI Commissione “Finanze e Tesoro” del Senato**

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Problematiche di carattere statistico connesse all'attuazione del ddl delega**
- 3. La perequazione verso le Regioni**
- 4. La perequazione verso gli enti locali**
- 5. La governance del sistema**

Documentazione:

A. La produzione dell'Istat in materia di finanza pubblica

B. Fonti e disponibilità di dati statistici a livello territoriale

1. Premessa

Il ddl recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” attiene all’applicazione del Titolo V per la parte riguardante le modalità di finanziamento delle autonomie locali. Costituisce, quindi, il cardine su cui ruota il complessivo disegno di riorganizzazione del sistema delineato dalla Carta costituzionale.

La Costituzione privilegia l’assegnazione delle responsabilità amministrative in capo agli enti più prossimi al cittadino. La lettura congiunta degli articoli 114, 117 e 118, che declinano il nuovo assetto dei poteri legislativi e delle competenze amministrative per livelli di governo e il riconoscimento delle conseguenti dotazioni finanziarie, impone di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione dei livelli di governo e di amministrazione. I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione comportano che l’attribuzione e la riorganizzazione delle funzioni amministrative ai livelli locali di governo debba costituire l’occasione per superare qualunque sovrapposizione e ripetizione di ruoli, con l’azzeramento effettivo in capo agli enti conferenti di tutte le risorse destinate all’espletamento delle funzioni trasferite. In termini di efficienza di sistema, è anche necessario che l’esercizio di una funzione non sia segmentato fra più soggetti ma, per quanto possibile, sia accorpato in capo ad un’unica amministrazione.

Su tali aspetti interverrà il ddl delega sul codice delle autonomie, la cui importanza in relazione al ddl sul federalismo fiscale oggetto della presente audizione risiede, appunto, nel fatto che ad esso è demandata l’individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e la loro assegnazione agli stessi in attuazione dell’art. 118 Costituzione.

I due provvedimenti sono dunque intrinsecamente collegati perché il processo di riallocazione complessiva delle competenze amministrative deve essere accompagnato da una parallela coerente ridefinizione del sistema di finanziamento.

Questo nuovo assetto di funzioni dovrà necessariamente fondarsi su una solida base di dati di supporto che consenta di operare correttamente sia per l'attribuzione delle risorse (in sede di prima applicazione) sia per la gestione e per il monitoraggio del nuovo sistema. Le corrispondenti esigenze informative, estremamente articolate e complesse, dovranno essere soddisfatte sulla base delle fonti esistenti ma anche sulla base di nuovi flussi informativi e soprattutto sull'integrazione delle fonti esistenti e sul coordinamento metodologico (in termini di classificazioni, concetti e definizioni) e organizzativo.

Per documentare quale sia lo stato attuale delle fonti informative potenzialmente utilizzabili vengono allegate a questa nota due sintesi delle basi di dati disponibili per la finanza pubblica e per l'informazione statistica con dettaglio territoriale (vedasi documentazione: allegati 1 e 2).

2. Problematiche di carattere statistico connesse all'attuazione del ddl delega

Con riferimento agli aspetti del disegno di legge delega sul federalismo fiscale, oggetto della presente audizione, che coinvolgono più da vicino l'Istat e il sistema statistico nazionale nel suo insieme vengono di seguito fornite alcune riflessioni.

Il primo punto di riflessione riguarda la misura dei fenomeni, reali e finanziari, che il complesso sistema di attribuzione delle risorse fatalmente implica e che, per come è stato concretamente declinato dal ddl delega attuativo, richiede la pratica di un approccio strutturalmente diverso da quello fino ad oggi seguito. Si tratta di questioni che intersecano problemi radicati storicamente nella realtà economica e sociale, ma anche amministrativa, del nostro Paese, contrassegnata da profonde differenze sia in termini strutturali che dinamici.

Il decentramento delle funzioni amministrative pone compiti inediti in materia di perequazione delle risorse, che dovranno essere gestiti con il sostegno di evidenza empirica robusta e trasparente.

Infatti, oltre ai differenziali nel reddito disponibile e, quindi, delle basi imponibili su cui le amministrazioni locali dei diversi territori possono far leva per l'esercizio del potere impositivo, il decentramento di ulteriori funzioni in una logica di perequazione comporterà un impegno differenziale di risorse nelle diverse aree del Paese.

Sulla base della documentazione disponibile un problema centrale appare quello delle dinamiche differenziali della spesa (per effetti di composizione) e della forbice tra gli andamenti delle entrate proprie e quelli, più sostenuti, delle spese.

Tali spese - oggi gestite a livello centrale - non sono uniformemente distribuite sul territorio in quanto le due funzioni principalmente coinvolte dal decentramento sono l'istruzione e la protezione sociale le quali, per motivi di carattere strutturale (composizione della popolazione per classi di età, livello di reddito relativo), implicano livelli di spesa pro-capite più elevati nelle regioni meridionali.

A questi problemi si somma poi la questione storicamente e, quindi, strutturalmente consolidata dei sensibili squilibri territoriali che contraddistinguono la realtà economica e sociale italiana. Come si è avuto modo di accennare, proprio le Regioni con minor livello di reddito dovrebbero gestire direttamente masse di spesa tendenzialmente maggiori delle altre, perché le loro caratteristiche demografiche e sociali, nel quadro costituzionale della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, implicano - a parità di efficienza - un impegno di risorse proporzionalmente maggiore. I differenziali di reddito, e quindi di base imponibile su cui le autonomie locali possono esercitare l'autonomia fiscale, sono enormi: le tre regioni più ricche (Lombardia, Valle d'Aosta, e Trentino-Alto Adige) sono dotate di un PIL pari al doppio delle tre più povere (Calabria, Sicilia e Campania). Nel suo insieme il differenziale di PIL fra Centro-Nord e Mezzogiorno è pari nel 2007 al 73%. Alcuni territori - concentrati nel Centro-Nord - sarebbero pertanto in grado di provvedere

integralmente o in misura significativa alle nuove spese, mentre per altri – in particolare del Mezzogiorno - le risorse proprie dovrebbero essere sistematicamente integrate con il ricorso al fondo di perequazione, probabilmente anche in misura crescente nel tempo. La quantificazione e gestione delle risorse perequative deve, quindi, essere molto attenta ed equilibrata e sostenuta da un insieme di informazioni solido, ampio e articolato.

La delicatezza del compito assegnato al fondo perequativo chiama in causa la centralità dell'informazione statistica che dovrà orientare tali decisioni, tenuto conto della necessità di assicurare uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale in un contesto di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'intero sistema. È inoltre necessario garantire la transizione dal sistema attuale a quello previsto dalla riforma in modo graduale nel tempo.

Ai fini dell'attribuzione dei fondi il ddl opta per l'abbandono definitivo del criterio della spesa storica per favorire la responsabilizzazione degli amministratori e il controllo dei cittadini adottando il criterio degli standard di costo e di servizio. Criterio che dovrà riguardare sia i servizi per i quali devono essere garantiti livelli essenziali delle prestazioni a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera p), sia quelli rientranti nelle funzioni fondamentali degli enti locali.

Il ricorso a tali strumenti di governance non solo innovativi ma anche di applicazione complessa richiede l'approntamento di sistemi tecnici sofisticati, anche per tener conto dei vari fattori che influenzano i servizi e i relativi costi, e una ampia disponibilità di informazioni condivise ad oggi ancora in parte mancanti.

3. La perequazione verso le Regioni

Gli artt. 6 e 7 del ddl delega fissano i principi e criteri direttivi inerenti la determinazione dei mezzi di finanziamento assegnati alle **Regioni** e il riparto del fondo perequativo a favore delle stesse. In particolare, le Regioni disporranno, per il finanziamento delle spese connesse ai livelli essenziali delle prestazioni (in specie: sanità, istruzione, assistenza e in

modo analogo trasporto pubblico locale), di tributi regionali da individuare in base al principio di correlazione tra il tipo di tributo ed il servizio erogato; di una aliquota o addizionale IRPEF; della compartecipazione regionale all'IVA; di quote specifiche del fondo perequativo. Per le altre spese le Regioni disporranno di tributi propri e di quote dedicate del fondo perequativo.

Già ai fini della definizione dell'insieme dei tributi e dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA da dedicare alla **prima tipologia di spese** da finanziare si pone l'esigenza di quantificare, in via preliminare, gli standard di riferimento. Esigenza che si conferma imprescindibile ai fini della quantificazione dell'ammontare del fondo perequativo (che a sua volta dovrebbe essere finanziato con una quota di compartecipazione IVA) e del suo riparto alle regioni con minore capacità fiscale.

A questo fine la dotazione di informazioni statistiche affidabili e caratterizzate da un grado di completezza e tempestività adeguato è elemento essenziale, presupposto del processo di valutazione. Come si vedrà meglio in seguito, tali informazioni sono solo parzialmente già oggi disponibili, per cui è necessario un impegno forte e sistematico in direzione dell'acquisizione di quelle mancanti e della loro generale integrazione.

Riguardo alla **seconda tipologia di spese** (e di quote del fondo perequativo ad esse connesse) apparentemente lo sforzo di valutazione da compiere è inferiore. Tuttavia è necessaria comunque una non facile ricognizione e omogeneizzazione delle voci di spesa e di entrata dei bilanci regionali da prendere in considerazione, evitando il rischio di incoerenze insito nella decisione di vincolare a priori alcuni tributi al finanziamento di tali spese senza conoscerne preventivamente l'esatto ammontare. Potrebbe, infatti, verificarsi che in qualche regione il gettito delle imposte dedicate sia superiore a quello delle spese da finanziare e ciò metterebbe in crisi il corretto funzionamento del sistema perequativo.

4. La perequazione verso gli enti locali

Per quanto riguarda gli **enti locali**, gli articoli del ddl rilevanti sono il **9**, il **10** e l'**11**. I Comuni potranno contare su tributi propri derivati da ex tributi erariali. Inoltre, per le funzioni fondamentali, disporranno della compartecipazione e dell'addizionale all'IRPEF. Disporranno anche di tributi di scopo legati ad esempio ai flussi turistici o alla mobilità urbana; le Province disporranno di tributi propri e di tributi di scopo; in particolare, le funzioni fondamentali saranno finanziate da una compartecipazione all'IRPEF.

Per ambedue le categorie di amministrazioni saranno disponibili risorse di tipo perequativo a integrazione delle entrate tributarie e finalizzate a coprire l'intero fabbisogno derivante dall'espletamento delle funzioni fondamentali. L'art. 9 prevede, come già stabilito per le Regioni, che le spese connesse alle altre funzioni siano eventualmente sostenute da flussi perequativi definiti in base al criterio della capacità fiscale.

I fondi perequativi saranno istituiti nel bilancio delle regioni ma saranno alimentati da un fondo nazionale statale unico per ciascun livello di governo. La sua entità sarà fissata pari alla differenza fra i trasferimenti statali vigenti e che saranno soppressi e le nuove entrate proprie attribuite. Come detto, anche per gli enti locali sono previsti due sistemi di perequazione: uno con riferimento al finanziamento delle funzioni fondamentali, l'altro con riferimento alle spese connesse alle altre funzioni. Il primo è basato, come nel caso delle regioni, su valutazioni circa gli standard di spesa, il secondo sulla riduzione dei differenziali della capacità fiscale.

L'art. 11 dispone che la ripartizione del fondo tra i singoli enti deve avvenire in base *“a un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate propri di applicazione generale”* nonché in base a *“indicatori di fabbisogno di infrastrutture”* per il finanziamento della spesa in conto capitale (diversa da quella di cui al comma quinto art. 119 Cost.).

Particolarmente denso di implicazioni per la statistica è la lettera d) dell'art. 11 che testualmente recita: “(...) *la spesa corrente standardizzata è computata sulla base di una quota uniforme per abitante, corretta per tenere conto della diversità della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento alle zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei diversi enti. Il peso delle caratteristiche individuali dei singoli enti nella determinazione del fabbisogno è determinato con tecniche statistiche, utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti, tenendo conto anche della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata*”. Si sovrappongono numerosi differenti aspetti che devono concorrere alla misura finale dell'aggregato di riferimento per il singolo ente e per l'intero sistema: esatta quantificazione della spesa ad oggi effettuata per funzioni fondamentali, individuazione delle caratteristiche di contesto e di quelle riguardanti la domanda potenziale o effettiva di servizi, quantificazione del fenomeno della esternalizzazione dei servizi e considerazione di quelli eventualmente prodotti in forma associata. Rispetto al caso delle Regioni visto in precedenza, i problemi da affrontare per formulare stime affidabili (e, quindi, capaci di trovare il consenso delle istituzioni locali coinvolte) del fabbisogno standard sono ancora più complessi, non fosse altro che per il fatto che la platea degli enti è enormemente più ampia e ben più variegata sono le caratteristiche proprie di ciascuno di essi.

Rispetto agli obiettivi fissati, il sistema delle informazioni di base oggi a disposizione è carente sotto diversi profili. Lo sforzo da fare è quindi imponente e i tempi presumibilmente necessari non brevi.

È indispensabile procedere per passi successivi applicando, in prima istanza, metodi indiretti per stimare i valori di riferimento delle spese standard con l'impiego di poche variabili significative. Le stime iniziali potranno essere progressivamente irrobustite attraverso l'acquisizione delle informazioni oggi non disponibili. Ma anche quelle che sono già correntemente rilevate da una pluralità di soggetti richiedono un capillare intervento di messa a punto e di verifica dei requisiti di qualità e coerenza. Infatti, se a livello macro i problemi generati da eventuali incongruenze o incompletezze nei dati di base possono essere superati

con tecniche di integrazione nella fase del riporto all'universo e di controllo di coerenza a livello settoriale o di area territoriale, quando si scende a livello micro è necessario che l'informazione elementare concernente il singolo ente e le condizioni di contesto in cui esso opera sia completa e di qualità elevata. Pertanto, non solo è necessario procedere con accuratezza alla ricognizione delle fonti ma è anche necessario incidere in profondità sui loro requisiti qualitativi.

Come detto, nella fase iniziale si può anche decidere di procedere con metodologie condivise di stima (che comunque potranno essere accettate come valide se realizzate da un soggetto o organismo autorevole e indipendente); tuttavia, in ogni caso non si può prescindere dall'analisi di qualità e dal lavoro di integrazione di cui si è ora detto. Un esempio in questa direzione può essere rappresentato dall'esperienza degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di servizio inseriti nella programmazione dei fondi strutturali.

5. La *governance* del sistema

È necessario tenere presente che quanto sin qui argomentato si inserisce in un quadro la cui cornice finanziaria, a norma dello stesso ddl delega, deve garantire la stabilità del sistema e il rispetto cogente dei vincoli di finanza pubblica fissati in sede nazionale ed europea. Pertanto, le stesse informazioni che devono essere utilizzate per le finalità della perequazione e dell'attribuzione delle compartecipazioni ai tributi erariali, sia nella fase transitoria che a regime, devono essere coerenti con quelle da utilizzare per la *governance* del sistema dal punto di vista finanziario. In altre parole, si impone l'esigenza di assicurare anche a questo fine coerenza e completezza all'informazione di tipo economico-finanziario contenuta nei documenti contabili delle amministrazioni. L'Istat opera da anni su questo fronte ma gli sforzi che possono essere fatti rischiano di produrre effetti marginali se non supportati da un impegno collettivo da parte delle amministrazioni.

In numerose occasioni l'Istat ha sottolineato quanto strategicamente essenziale sia la questione della omogenea redazione dei bilanci da parte delle amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni). Questa

esigenza diventa ancora più stringente in questa fase di attuazione del federalismo (nell'allegato 1 è riportato l'intervento dell'Istat al recente incontro presso la Camera dei Deputati sul tema del federalismo).

L'esigenza di omogenea redazione dei bilanci deve consistere:

- nella loro compilazione secondo un unico schema contabile di riferimento;
- nella garanzia di un elevato livello di dettaglio economico-funzionale;
- nella registrazione delle singole operazioni secondo criteri convergenti con le definizioni proprie della contabilità europea (SEC95).

Le prime due condizioni sono essenziali per la confrontabilità in senso orizzontale delle politiche attuate a livello locale e dei loro riflessi contabili; l'ultima è necessaria per la corretta rappresentazione del contributo delle Amministrazioni territoriali agli obiettivi generali di finanza pubblica.

Le difficoltà che oggi si registrano in assenza di una tale standardizzazione, soprattutto con riferimento alle Regioni, finiscono per rappresentare un punto di debolezza nella costruzione dei conti economici delle Amministrazioni territoriali secondo il SEC95 e quindi dell'intero conto delle Amministrazioni Pubbliche, redatto dall'Istat per la determinazione *dell'indebitamento netto* previsto dai Regolamenti Comunitari.

Allo stato attuale, l'assenza di uno schema contabile unico delle contabilità pubbliche costringe a notevoli sforzi di riclassificazione che si spingono spesso fino al livello di singoli capitoli e non sono esenti dal rischio di distorsioni dovute all'assenza di regole contabili omogenee di registrazione dei singoli flussi. Un esempio è dato dai casi in cui i dati elementari di entrata o di uscita dei bilanci contengono flussi economici di natura mista che impongono di applicare criteri di prevalenza, oppure quando i bilanci registrano le operazioni secondo l'aspetto giuridico-formale e non secondo la loro natura economica, come richiesto dalle regole comunitarie. La mancata convergenza verso i criteri di registrazione omogenea delle operazioni richiesti dal SEC95, oltre a condurre a distorsioni sui saldi di finanza pubblica, indebolisce la capacità

di valutare il concorso delle singole Amministrazioni territoriali ai risultati complessivi dell'operatore pubblico.

Il processo di attuazione del federalismo vede l'attribuzione di nuove importanti funzioni di spesa a livelli di governo locale (istruzione, assistenza...). In questo contesto la disponibilità nelle contabilità pubbliche di analisi dettagliate secondo la classificazione funzionale della spesa è destinata ad assumere un rilievo sempre crescente. L'attuale scarso livello di dettaglio dei bilanci, sotto questo profilo, rappresenta un pesante limite conoscitivo. Questo riguarda soprattutto le Regioni e gli Enti locali, considerato che per il Bilancio dello Stato già con la Legge 94/97 fu introdotta la classificazione funzionale europea COFOG, al terzo livello di dettaglio.

Se per le Regioni e per le Province autonome, la mancata standardizzazione della classificazione economica delle operazioni e delle rispettive regole contabili dei bilanci consuntivi rende difficile, come si è detto, il raccordo con gli schemi comunitari con consistenti riclassificazioni a livello macro, la mancanza di una omogenea classificazione funzionale della spesa delle Regioni, ne inficia anche l'utilizzo per la valutazione delle politiche dei governi regionali relative alla distribuzione delle risorse nei vari settori di intervento, fondamentale per l'attuazione del progetto federalista. come si è detto, la mancanza di una omogenea classificazione funzionale della spesa delle Regioni, non solo rende difficile l'aggregazione a livello nazionale, ma ne inficia anche l'utilizzo per la valutazione delle politiche dei governi regionali relative alla distribuzione delle risorse nei vari settori di intervento, fondamentale per l'attuazione del progetto federalista. Infatti, formalmente rimane ancora valida la classificazione per voce economica e per settore di intervento concordata con le Regioni, alla fine degli anni '80, (detta SIR), che ha permesso per diversi anni la pubblicazione da parte dell'Istat di dati di base in forma omogenea. Con il passare del tempo è notevolmente diminuita l'attenzione e la cura da parte delle Regioni stesse a rispettare detta classificazione. In questi ultimi anni molte Regioni, se hanno formalmente utilizzato detta classificazione, nella pratica l'hanno disattesa

nei contenuti. Addirittura alcune Regioni l'hanno completamente abbandonata, ritenendola superata.

Per gli Enti locali, la situazione è leggermente diversa in quanto, con l'entrata in vigore del D.P.R. 194/96 e dal successivo decreto di attuazione del 24/11/98, sono stati adottati schemi di consuntivo annuale omogenei (certificati di consuntivo), che permettono di avere un dettaglio di entrate e spese per competenza e per cassa secondo schemi economico-funzionali standard. Tali certificati sono attualmente oggetto di una specifica rilevazione del Ministero degli Interni, con delega all'Istat del trattamento statistico dei risultati. Se dal punto di vista macro, le informazioni contenute in detti documenti contabili, attraverso il ricorso a stime statistiche di approssimazione si assicura un raccordo con gli schemi e classificazioni europee, dal punto di vista micro, i dati, soprattutto quelli per funzione, così come classificati nel certificato, risultano inadeguati alle effettive esigenze conoscitive delle attività settoriali degli Enti locali nei diversi livelli funzionali.

A tale proposito il tenore di alcune disposizioni contenute nel ddl delega sul federalismo presentato all'attenzione del Parlamento nella passata legislatura potrebbe essere ripreso nel provvedimento oggi in discussione.

In particolare, in merito al coordinamento della finanza pubblica, il precedente ddl disponeva, in primo luogo, che **i bilanci ed i conti consuntivi delle autonomie locali devono essere redatti secondo criteri di omogeneità in modo da poter essere agevolmente consolidati secondo gli standard europei del SEC95**. Questa disposizione è un *prius* rispetto all'esigenza di assicurare una gestione equilibrata, efficiente e trasparente della finanza pubblica italiana. Affinché tale gestione sia coerente con gli obiettivi concordati a livello europeo e rispettosa delle necessità della programmazione economico-finanziaria di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, veniva poi fissata una **procedura legislativa finalizzata al loro coinvolgimento nell'iter di formazione delle decisioni di politica economico-finanziaria**. Era previsto che la procedura iniziasse nel mese di aprile con un confronto e

una valutazione congiunta in Conferenza unificata di un disegno di legge da presentare unitamente al DPEF. In tale ddl si sarebbero fissati gli obiettivi che ciascun comparto si deve impegnare a conseguire e le aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. Esso avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 ottobre, quindi prima della legge finanziaria di cui ne avrebbe rappresentato un collegato, al fine di consentire alle autonomie locali l'approvazione dei bilanci di previsione entro la fine dell'anno. Questo iter mirava a consentire di associare in modo fattivo le autonomie locali al processo di formazione della politica di bilancio sin dalle prime fasi di definizione degli obiettivi settoriali, avviando una pratica di discussione e condivisione di informazioni, impegni e responsabilità. Per garantire efficienza e coesione al sistema di *multi-level governance* implicato dal nuovo assetto costituzionale, infatti, si ritiene che le norme attuative debbano promuovere l'avvio di una pratica di cooperazione interistituzionale forte, a partire dalla fase di impostazione della politica di bilancio che, oggi più di ieri, deve essere concepita in termini di bilancio pubblico nazionale, non più solo o soprattutto statale. In tale ottica è essenziale rafforzare le sedi di confronto interistituzionale.

In proposito il ddl prevede l'istituzione di una Cabina di regia denominata *Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica*, la quale dovrà fra l'altro concorrere alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto e sovrintendere al sistema della perequazione e dei meccanismi sanzionatori o di premialità.

Ai fini della redazione dei decreti legislativi attuativi della delega, il ddl prevede anche (art. 3) l'istituzione della *Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale*.

Questi organismi dovrebbero provvedere, fra gli altri compiti assegnati, alla **quantificazione di tutte le grandezze economiche e finanziarie rilevanti per l'applicazione del nuovo sistema** ai fini della definizione dei decreti legislativi (la Commissione paritetica) e della gestione a regime del sistema (la Conferenza permanente). Si ritiene in proposito, per la complessità e delicatezza del compito da svolgere di cui si è argomentato finora, e in coerenza con la previsione costituzionale di cui

all'art. 117, secondo comma, lettera r), che vi sia necessità di una sede tecnica autorevole. Essa potrebbe essere costituita in forma di organismo indipendente oppure, più semplicemente, essere definita in termini di concorso, con vincolo di esclusività, di rappresentanti qualificati delle più importanti istituzioni che hanno responsabilità in campo statistico. Essenziale è che un tale organismo sia dotato di mezzi adeguati per operare con efficacia e autorevolezza. L'interlocuzione con le Amministrazioni locali, l'interscambio di informazioni e analisi è un obiettivo da perseguire con convinzione nell'interesse di tutti i soggetti istituzionali interessati dalla riforma. Ma essenziale, si ribadisce, è che sia garantito il carattere eminentemente tecnico e indipendente dell'azione da realizzare in questa sede.